



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF120

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>MODALITÀ DI EMISSIONE E TERMINI DI INVIO DELLE E-FATTURE - TUTTOESEMPI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	CM 14/2019 - ART. 21 C. 4 DPR 633/72 – ART. 10 DL 119/2018 – RF115/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/06/2019</b>

*Sintesi: l'Agenzia delle Entrate, nella recente CM 14/2019, è tornata fornire chiarimenti sulle modalità di emissione delle fatture (superando parzialmente gli orientamenti espressi nelle videoconferenze di inizio anno) con particolare riferimento:*

- alla numerazione progressiva delle fatture
- alla data da indicare in fattura
- nonché ai termini per l'invio all'SDI.

*Si prospettano una serie di esempi degli adempimenti da seguire.*

Con la recente CM 14/2019 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le modifiche operate dal D.L. 119/2018 in materia di fatturazione, con particolare riferimento alle novità che entreranno in vigore dal prossimo 1/07/2019.

Alcuni chiarimenti, peraltro, sono di natura "procedimentale", attenendo ad aspetti che non risultano oggetto di una specifica disciplina.

Di seguito si riassumono le principali problematiche che possono sorgere in correlazione all'emissione delle fatture sia elettroniche che cartacee, desumibili dal recente orientamento dell'Agenzia.

EMISSIONE DELLE FATTURE - ASPETTI PROCEDIMENTALI				
GENERAZIONE FATTURE	ELETTRONICHE		Nel periodo intercorrente tra la <b>data di effettuazione dell'operazione</b> ed il termine per la <b>trasmissione allo SDI</b>	
	CARTACEE		Entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'invio della fattura allo SDI	
DATA DA INDICARE IN FATTURA	ELETTRO-NICHE	immediate (anche nei 12 gg)	1 sola data	quella di <b>effettuazione</b> operazione
		differite		quella di <b>effettuazione ultima operazione</b>
	CARTACEE	immediate	1 data	quella di effettuazione operazione
		immediate nei 12 gg	2 date	<ul style="list-style-type: none"> <li>quella di emissione</li> <li>quella di effettuazione operazione</li> </ul>
		differite	1 data	si ritiene la sola data di emissione
TERMINE DI INVIO	ELETTRO-NICHE o CARTACEE	immediate (anche nei 12 gg)	entro 12 gg dalla effettuazione (periodo di moratoria fino al 30/06 o 30/09)	
		differite	in un qualsiasi giorno tra la data di generazione ed il 15 del mese successivo all'effettuazione operazioni	

## TERMINI INVIO FATTURE ALLO SDI

In relazione ai termini per l'emissione delle fatture (che si distinguono in fatture immediate o differite), la normativa attuale impone di distinguere due periodi:

→ **fino al 30/06/2019** (per tutti i contribuenti, con liquidazione Iva mensile o trimestrale):

- la fattura immediata va emessa non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, mentre le fatture differite vanno inviate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

- si applica, comunque, un **regime transitorio** in base al quale la fattura elettronica (senza distinzione tra quelle immediate o differite) **può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni** (cd. "periodo di moratoria")

→ **a partire dal 1° luglio:**

- la possibilità di cui sopra viene meno
- tuttavia per i soli **contribuenti mensili**: in caso di invio della fattura entro il termine della liquidazione periodica successiva continua a trovare applicazione l'abbattimento delle sanzioni dell'80% (situazione che, per i contribuenti trimestrali, risulta limitata al 30/06/2019)



**Nota:** prima della CM 14/2019 risultava legittimo ritenere che la disapplicazione delle sanzioni per i contribuenti mensili operasse fino al 30/09/2019.

- **per le fatture immediate entrerà in vigore** la possibilità di **posticipare il momento di emissione** della fattura **di 10 giorni** rispetto al momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso la fattura deve fornire l'indicazione della data di effettuazione (dal ché si riteneva che la fattura dovesse indicare due date: quella di generazione e quella di effettuazione).



**Proposta di modifica:** un emendamento al DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita"), che dovrà intervenire entro il 29/06/2019) amplia tale termine dal 10 a 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

- **nulla cambia** per quanto riguarda le **fatture differite**.

## **DATA DELLA FATTURA ELETTRONICA**

Nel modificare l'orientamento espresso nelle Videoconferenze di inizio anno, l'Agenzia ritiene che, in un'ottica di semplificazione:

- sia nel caso di emissione di una fattura immediata (anche fruendo dei 10 giorni disponibili a decorrere dal 1/07/2019)
- che nel caso di fattura differita

la data della fattura (da indicare nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file xml) **coincide sempre** con la **data "di effettuazione"** (art. 6 Dpr 633/72) dell'operazione.



**Nota:** nella Videoconferenza del 15/01/2019, funzionari dell'Agenzia avevano ritenuto che ciò avvenisse solo per le fatture immediate, mentre nel caso di fattura differita si dovesse utilizzare la data di invio all'SDI.

Ciò implica il fatto che **non vi è alcuna "doppia data"** da indicare nella fattura immediata; le due date devono coincidere e la data fattura indicherà la data di effettuazione dell'operazione.



**CM 14/2019:** "In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione [ndr: sia per le fatture immediate che per quelle differite].

## **NUMERAZIONE DELLE FATTURE**

L'art. 21 c. 2 lett. b) Dpr 633/72 prevede che la fattura contenga un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" (cd. "protocollo").

**Nota:** come si può notare la norma:

- non impone che tale numero debba rispettare la progressività relativamente alla emissione
- essendo sufficiente l'identificazione univoca della fattura.

Pertanto si ritiene che la numerazione possa essere attribuito in sede di "generazione" della fattura, anche se questa viene inviata solo successivamente, entro i 10 giorni a disposizione.

Il fatto che possono coesistere alcune fatture immediate inviate nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione da altre avvalendo si dei 10 giorni può generare degli apparenti "salti" di numerazione.

**Esempio:** una impresa incassa due prestazioni il giorno 1/09/2019 e 2/09/2019 (le fatture devono riportare quale data fattura queste ultime date); per l'operazione incassata:

- il 2/09/2019: si procede ad inviare subito fattura all'SDI
- il 1/09/2019: la fattura viene generata l'8/09/2019 ed inviata il 10/09/2019.

Il **Registro delle vendite** potrà apparire come segue:

Data fattura	N° protocollo	Cliente	Imponibile
02/09/2019	100	...	...
01/09/2019	101	...	...

Nella precedente situazione appare evidente che in sede di eventuale controllo i verificatori dovranno poter **ricostruire la progressività nell'attribuzione dei protocolli**, per contestare l'eventuale tardività nell'invio di una fattura (in tal senso sarà rivolta anche l'opera dell'organo di controllo di una società).

In tal senso il registro delle vendite potrà fornire l'indicazione della data di trasmissione all'SDI; in questo modo si potrà verificare che, all'interno dei 10 giorni a disposizione per l'invio, sia comunque verificata la progressività del numero di protocollo richiesto dalla norma.



**Nota:** in ogni caso, per facilitare l'attività di controllo, l'Agenzia ritiene vi sia la necessità di poter estrapolare le operazioni effettuate e ciò può avvenire, alternativamente:  
tramite apposita codifica utilizzata nell'emissione (si modificherà in modo diverso la fattura immediata trasmessa nello stesso giorno rispetto alle fatture immediate trasmesse avvalendosi dei 10 giorni)  
tramite l'adozione dei registri sezionali (separando le fatture trasmesse all'SDI applicando le due tempistiche di cui al punto precedente).

Si forniscono una serie di esempi applicativi di quanto indicato in precedenza.

## FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA

### EMISSIONE NEL PERIODO DI MORATORIA

#### CASO 1

**Contribuente mensile** effettua **cessione beni** in data **28/06/2019**.

Ricadendo nel periodo transitorio (in quanto l'effettuazione dell'operazione cade non oltre il 30/06/2019): avrà tempo per **generare e trasmettere la fattura allo SDI** nel periodo intercorrente:

- tra la data di effettuazione dell'operazione – **28/06/2019**
- e il termine previsto per effettuare la propria liquidazione IVA – **16/07/2019**

La data fattura da indicare nel file xml sarà quella di effettuazione dell'operazione: 28/06/2019.

**Esempi:** il processo può svolgersi come segue:

- a) la fattura è trasmessa lo stesso giorno della data di effettuazione: non si pongono particolari problemi (la data fattura da indicare è il 28/06/2019)
- b) la fattura è generata:
  - ✓ il 28/06/2019 ma trasmessa il 16/07/2019: la data fattura rimane il 28/06/2019 e la trasmissione è tempestiva (periodo di moratoria)
  - ✓ il 30/06/2019 (o l'1/07/2019), ma trasmessa il 16/07/2019: la data fattura rimane il 28/06/2019 e la trasmissione è tempestiva (periodo di moratoria)

## **CASO 2**

**Contribuente trimestrale** effettua cessione beni in data **28/06/2019**.

Ricadendo nel periodo transitorio, avrà tempo per **generare (emettere) e trasmettere la fattura allo SDI** nel periodo intercorrente:

- tra la data di effettuazione dell'operazione – **28/06/2019**
- e il termine previsto per effettuare la propria liquidazione IVA – **20/08/2019**

La data della fattura da indicare nel file xml sarà quella di effettuazione dell'operazione – 28/06/2019.

Esempi: il processo può svolgersi come segue:

- a) la fattura è trasmessa lo stesso giorno della data di effettuazione: non si pongono particolari problemi (la data fattura da indicare è il 28/06/2019)
- b) la fattura è generata:
  - ✓ il 28/06/2019 ma trasmessa il 20/08/2019: la data fattura rimane il 28/06/2019 e la trasmissione è tempestiva (periodo di moratoria)
  - ✓ il 30/06/2019 (o l'1/07/2019) ma trasmessa il 20/08/2019: la data fattura rimane il 28/06/2019 e la trasmissione è tempestiva (periodo di moratoria)

### **EMISSIONE DAL 1/07/2019**

In tal caso non vi è alcun motivo per differenziare il trattamento tra i contribuenti con periodicità mensile rispetto a quelle con periodicità trimestrale: il termine di emissione rimane il medesimo.

**CASO 3: Contribuente mensile** effettua cessione beni in data **18/07/2019**.

Avrà tempo per **generare e trasmettere la fattura allo SDI** nel periodo intercorrente:

- tra la data di effettuazione dell'operazione – **18/07/2019**
- ed i 10 giorni successivi – **28/07/2019**

La data fattura da indicare nel file xml sarà quella di effettuazione dell'operazione: 18/07/2019.

Esempio1: la fattura può essere, alternativamente:

- ✓ generata e trasmessa lo stesso giorno 18/07/2019
- ✓ generata il 18/07/2019 ma trasmessa il 28/07/2019
- ✓ generata e trasmessa il 28/07/2019

riportando sempre come data fattura il 18/07/2019 (al contrario, vi saranno differenze sul protocollo attribuito).

Esempio2: in relazione all'esempio precedente si ponga ora che il contribuente generi e trasmetta la fattura il giorno 31/07/2019; la fattura risulta essere tardiva:

- laddove si tratti di contribuente mensile: opererà l'abbattimento della sanzione dell'80%
- ove si tratti di un contribuente trimestrale: non opera alcun abbattimento della sanzione.

### **FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA**

Come anticipato, per le fatture differite:

- ➔ ha potuto operare il regime transitorio di moratoria delle sanzioni
- ➔ mentre dal 1/07/2019 permarranno le regole previgenti (non vi è alcun differimento del termine per l'invio della fattura che rimane fissato al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

### **EMISSIONE NEL PERIODO DI MORATORIA**

## **CASO 4**

**Contribuente mensile** effettua cessione beni con DDT in data **28/06/2019**.

Ricadendo nel periodo transitorio, avrà tempo per **generare e trasmettere la fattura allo SDI**:

- nel termine previsto per effettuare la propria liquidazione IVA – **16/07/2019**
- dunque con un giorno in più rispetto al termine del 15 del mese successivo (**15/07/2019**).

La data fattura da indicare nel file xml sarà quella di effettuazione dell'operazione: 28/06/2019.

### CASO 5

**Contribuente trimestrale** effettua **cessione beni** con DDT in data **28/06/2019**.

Ricadendo nel periodo transitorio: avrà tempo per **generare e trasmettere la fattura allo SDI**:

- e il termine previsto per effettuare la propria liquidazione IVA – **16/08/2019**
- dunque svariati giorni in più rispetto al termine del 15 del mese successivo (**15/07/2019**).

### EMISSIONE DAL 1/07/2019

### CASO 6

**Contribuente mensile** effettua **cessione beni** con DDT in data **18/07/2019**.

Avrà tempo per **generare e trasmettere la fattura allo SDI**:

- entro il 15 del mese successivo (**15/08/2019**).

La data fattura da indicare nel file xml sarà quella di effettuazione dell'operazione: 18/07/2019.



**N.B.:** si noti che l'operazione di **generazione e trasmissione** della fattura può intervenire in un qualsiasi momento tra il **18/07/2019** ed il **15/08/2019**.

A tal fine si noti che l'art. 21, c. 4, lett. a), Dpr 633/72 si limita a disporre che:

*"per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (...), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, **effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle medesime".*



In sostanza:

- ✓ non vi è un termine iniziale (si può pensare di emettere fattura differita anche il 25/08/2019, laddove si ritenga che non vi siano altre fatture da emettere nel mese nei confronti del medesimo cliente)
- ✓ ma solo un termine finale (15 del mese successivo).

Inoltre il testo di legge va letto in senso favorevole al contribuente, nel senso che:

- ✓ non obbliga ad inviare 1 sola fattura riepilogativa per tutte le operazioni verso lo stesso cliente (obbligando lo, in alternativa, ad adottare le sole fatture immediate)
- ✓ essendo comunque possibile inviare anche 2 fatture riepilogative delle operazioni del medesimo mese.

### CASO 7

In riferimento al caso 6, si ponga ora che il contribuente effettui verso il medesimo cliente più cessioni di beni (tutte documentate da DDT) nell'ambito del medesimo mese, e decida di emettere due fatture differite:

1. una per riepilogare le operazioni effettuate dal 01/07/2019 al 15/07/2019
2. una per riepilogare le operazioni effettuate dal 16/07/2019 al 28/07/2019

Entrambe le fatture differite potranno essere emesse e trasmesse allo SDI in un qualsiasi giorno del periodo intercorrente tra:

- ➔ la data di **effettuazione dell'ultima operazione**:
  - ✓ del periodo 1/07/2019 al 15/07/2019 (es: ultimo DDT emesso in data 15/06/2019)
  - ✓ del periodo 16/07/2019 al 28/07/2019 (es: ultimo DDT emesso in data 28/06/2019)
- ➔ ed il termine previsto per l'invio della fattura differita: 15/08/2019.

In entrambi i casi la **data della fattura** da indicare nel file xml sarà quella **dell'ultima operazione effettuata** e documentata con DDT (rispettivamente il 15/06/2019 ed il 28/07/2019; peraltro i DDT devono essere pubblicamente riepilogati in fattura e, pertanto, risulterà agevole l'individuazione della data da indicare).



**Nota:** al contrario nel caso di prestazioni di servizi che riepilogano la “idonea documentazione” rilasciata (es: più avvisi di fattura), per quanto vadano riepilogati in fattura gli avvisi emessi, la data da indicare sarà quella dell’incasso dell’ultima prestazione documentata in fattura (che non corrisponde con la data dell’ultimo avviso di fattura).

### FATTURE CARTACEE

La CM 14/2019 non approfondisce particolarmente gli aspetti relativi alle fatture cartacee, limitandosi a chiarire che, in relazione alle novità introdotte dal 1/07/2019:

- ➔ nel caso di fatture cartacee (incluse quelle “elettroniche” quale pdf inviato via email ordinaria) emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione
- ➔ il documento deve contenere entrambe le date:
  - quella “di emissione” (in tal caso non vi è l’SDI che certifica la data di trasmissione)
  - quella di effettuazione dell’operazione (che risulterà dal “corpo” della fattura).

### CASO 8

Contribuente forfettario effettua una cessione di beni in data **28/06/2019**.

Rientrando nel regime transitorio avrà tempo per generare ed inviare la fattura al cessionario entro il termine di “effettuazione della liquidazione” (come noto tali contribuenti non hanno un vero e proprio periodo di liquidazione dell’Iva, essendo estranee all’imposta; si deve pertanto ritenere vadano assimilati ai contribuenti trimestrali, considerato il volume d’affari dell’anno precedente che certamente soddisfa tali limiti), e cioè **entro il 16/08/2019**.

### CASO 9

In riferimento al caso 8, si ponga ora che il contribuente forfettario effettui la cessione di beni in data **10/07/2019**. In tale caso:

- avrà tempo per generare ed inviare la fattura al cessionario entro il 20/07/2019 (10 giorni dalla data DDT)
- indicherà come data fattura il 20/07/2019
- indicando nel corpo della fattura “Riferimento DDT del 10/07/2019” (riportando, quindi, la data di effettuazione dell’operazione).



**Variante:** nel caso in cui si tratti di una prestazione di servizi dovrà indicare espressamente la data dell’incasso del corrispettivo.

Ove, poi, si trattasse di una fattura anticipata, si ritiene sufficiente indicare espressamente tale aspetto (il momento impositivo scatta con l’emissione, e non anticipatamente, considerata l’assenza dell’incasso).